



COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (Provincia di Udine)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

1. Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/4/2021
2. Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale n. del 25/5/2022



	1
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	1
(Provincia di Udine)	1
Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale	1
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
<i>Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento</i>	5
<i>Articolo 2 – Definizioni</i>	5
<i>Articolo 3 - Disposizioni comuni</i>	6
<i>Articolo 4 - Presupposto del canone</i>	6
<i>Articolo 5 - Soggetto attivo e funzionario responsabile</i>	7
<i>Articolo 6 - Soggetto passivo</i>	7
<i>Articolo 7 - Tariffe</i>	8
<i>Articolo 8 - Pagamento del canone</i>	8
<i>Articolo 9 – Rimborsi e compensazione</i>	9
<i>Articolo 10 - Accertamento omesso versamento del canone e riscossione coattiva</i>	10
<i>Articolo 11 - Rateizzazione</i>	10
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	12
<i>Articolo 12 - Disposizioni di carattere generale</i>	12
<i>Articolo 13 - Criteri generali</i>	12
<i>Articolo 14 - La pubblicità esterna</i>	12
<i>Articolo 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni</i>	12
<i>Articolo 16 - Tipologia degli impianti pubblicitari</i>	13
<i>Articolo 17 - Classificazione dei mezzi pubblicitari</i>	15
<i>Articolo 18 - Criteri generali di specificazione</i>	15
<i>Articolo 19 - Classificazione della cartellonistica stradale</i>	16
<i>Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili</i>	16
<i>Articolo 21 - Norme di sicurezza per la viabilità</i>	16
<i>Articolo 22 - Divieti e limitazioni</i>	17
<i>Articolo 23 - Classificazione del territorio comunale</i>	17
<i>Articolo 24 - Centro storico ed edifici monumentali</i>	17
<i>Articolo 25 - Restanti zone</i>	17
<i>Articolo 26 – Istanze per l’installazione e/o diffusione di messaggi pubblicitari</i>	17
<i>Articolo 27 – Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’autorizzazione</i>	19

<i>Articolo 28 - Obblighi del soggetto autorizzato, titolarità e subentro</i>	20
<i>Articolo 29 - Rinnovo o proroga dell'autorizzazione</i>	21
<i>Articolo 30 - Rinuncia dell'autorizzazione</i>	22
<i>Articolo 31 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione</i>	22
<i>Articolo 32 - Modifica, sospensione o revoca dell'autorizzazione per ragioni di pubblico interesse</i>	22
<i>Articolo 33 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari</i>	23
<i>Articolo 34 - Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie</i>	24
<i>Articolo 35 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie</i>	25
<i>Articolo 36 – Dichiarazioni per particolari fattispecie</i>	25
<i>Articolo 37 – Insegna d'esercizio</i>	27
<i>Articolo 38 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere</i>	27
<i>Articolo 39 – Riduzioni</i>	27
<i>Articolo 40 - Esenzioni</i>	28
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI –	30
<i>Articolo 41 - Servizio delle pubbliche affissioni</i>	30
<i>Articolo 42 - Tipologia degli impianti delle affissioni</i>	30
<i>Articolo 43 - Impianti privati per affissioni dirette</i>	30
<i>Articolo 44 - Canone sulle pubbliche affissioni</i>	30
<i>Articolo 45 - Misura del canone</i>	31
<i>Articolo 46 - Modalità delle pubbliche affissioni</i>	31
<i>Articolo 47 - Materiale pubblicitario abusivo</i>	31
<i>Articolo 48 - Riduzione del canone</i>	32
<i>Articolo 49 - Esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni</i>	32
<i>Articolo 50 - Pagamento del canone</i>	32
<i>Articolo 51 - Rimborso e compensazioni</i>	33
<i>Articolo 52 - Norme di rinvio</i>	33
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	34
<i>Articolo 53 – Disposizioni di carattere generale</i>	34
<i>Articolo 54 - Domanda di occupazione</i>	34
<i>Articolo 55 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione</i>	35
<i>Articolo 56 - Occupazioni d'urgenza</i>	37
<i>Articolo 57 - Occupazioni occasionali</i>	37
<i>Articolo 58 - Durata dell'occupazione</i>	37
<i>Articolo 59 - Obblighi del concessionario, titolarità e subentro</i>	38
<i>Articolo 60 - Rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione</i>	39
<i>Articolo 61 - Rinuncia della concessione o autorizzazione</i>	39
<i>Articolo 62 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione</i>	39
<i>Articolo 63 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione per ragioni di pubblico interesse</i>	40
<i>Articolo 64 - Occupazioni abusive</i>	41
<i>Articolo 65 - Occupazioni in occasione dei festeggiamenti del Palio di San Donato</i>	42
<i>Articolo 66 - Occupazione con impianti di telefonia mobile, tecnologie di telecomunicazione, antenne e ripetitori</i>	44

<i>Articolo 67 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità</i>	44
<i>Articolo 68 – Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi, condutture e impianti in genere</i>	45
<i>Articolo 69 – Occupazioni con impianti di distribuzione carburante</i>	45
<i>Articolo 70 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	45
<i>Articolo 71 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici</i>	46
<i>Articolo 72 - Modalità di applicazione del canone</i>	46
<i>Articolo 73 - Riduzioni</i>	47
<i>Articolo 74 - Esenzioni</i>	47
CAPO V – CANONE MERCATALE	49
<i>Articolo 75 – Disposizioni generali</i>	49
<i>Articolo 76 – Presupposto del canone</i>	49
<i>Articolo 77 - Soggetto attivo</i>	49
<i>Articolo 78 - Soggetto passivo</i>	49
<i>Articolo 79 - Domanda di occupazione e rilascio autorizzazione</i>	49
<i>Articolo 80 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	50
<i>Articolo 81 - Classificazione delle strade</i>	50
<i>Articolo 82 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni</i>	50
<i>Articolo 83 - Occupazioni abusive</i>	51
<i>Articolo 84 - Agevolazioni</i>	52
<i>Articolo 85 - Pagamento del canone</i>	52
<i>Articolo 86 – Rimborsi e compensazione</i>	53
<i>Articolo 87 - Accertamento omesso versamento del canone e riscossione coattiva</i>	53
<i>Articolo 88 - Sanzioni</i>	53
<i>Articolo 89 - Rateizzazione</i>	53
<i>Articolo 90 - Norme di rinvio</i>	54
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	55
<i>Articolo 91 - Regime transitorio</i>	55
<i>Articolo 92 - Disposizioni finali</i>	55

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Cividale del Friuli del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone", nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 della L. n. 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso per le annualità pregresse.
5. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali e relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e occupazione di spazi e aree pubbliche per particolari fattispecie. Sono altresì fatte salve eventuali Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 4, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che autorizza il richiedente all'occupazione di spazi ed aree pubbliche comportante per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente ovvero che autorizzi il richiedente all'esposizione di messaggi pubblicitari;
 - c) canone: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b) ovvero da chi occupa spazi ed aree pubbliche o espone messaggi pubblicitari anche senza titolo;
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Articolo 3 - Disposizioni comuni

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale. Sono fatte salve le eccezioni puntualmente previste e disciplinate dal presente regolamento.
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
5. Le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
6. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso o autorizzato l'uso del suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
7. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
8. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.
3. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
4. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
5. Fermo restante il disposto del comma 818 dell'art.1 della L. n. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su tutto

il territorio comunale. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

6. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, relativamente agli impianti pubblicitari installati sul suolo pubblico.
7. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 5 - Soggetto attivo e funzionario responsabile

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Cividale del Friuli, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
3. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 3 spettano al concessionario.

Articolo 6 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che, anche senza titolo, effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari anche in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio nonché il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
4. Il canone è indivisibile. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile e salvo il diritto di regresso.
5. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
6. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

Articolo 7 - Tariffe

1. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si applica la tariffa:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare (cosiddette temporanee);
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare (cosiddette permanenti). Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. Ai sensi del comma precedente, in ogni caso, sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe ad anno o frazione.
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a frazione o a fasce orarie.
5. La tariffa per le diffusioni pubblicitarie temporanee, prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, può essere commisurata a mese o periodi diversi.
6. Per le diffusioni pubblicitarie può essere stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe un coefficiente moltiplicatore per fasce di superficie.
7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.
8. Le maggiorazioni di tariffa a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere calcolate con riferimento alla tariffa base.

Articolo 8 - Pagamento del canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima o comunque contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione o presentazione della dichiarazione nelle ipotesi previste.
2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo alla prima annualità autorizzata deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 Aprile dell'anno di competenza o, in caso di importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate di pari importo da corrispondere entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre dell'anno di competenza. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in tre rate come sopra disciplinato.
- 2.bis Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico permanenti che hanno inizio o fine nel corso dell'anno, l'importo del canone viene determinato in dodicesimi. A tal fine il mese durante il quale le esposizioni pubblicitarie o le occupazioni di suolo pubblico si protraggono per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. In caso di parità di giorni, il rateo iniziale viene computato per intero.
3. La variazione della titolarità della concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, nell'ipotesi di pagamento

rateale, è subordinata all'avvenuto pagamento di tutte le rate dell'annualità in corso nonché di quelle pregresse.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 10 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
8. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
9. Il canone non è dovuto qualora esso sia inferiore a 5 euro.
10. La Giunta Comunale, per ragioni tecnico procedurali ovvero per eventi di natura straordinaria, può differire le scadenze ordinarie di versamento.

Articolo 8 bis - Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento, il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5% più gli interessi giornalieri calcolati al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.
7. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 9 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

restituzione. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare a carico del Comune possono, previa apposita comunicazione del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dallo stesso al Comune a titolo di canone. Sulle somme oggetto di compensazione non sono calcolati interessi.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi calcolati con maturazione giornaliera, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento, nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione del canone versato e non dovuto per importi inferiori ad euro 5,00.

Articolo 10 - Accertamento omesso versamento del canone e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160 del 2019. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento l'ufficio competente notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo nei modi e termini di cui al sopra richiamato articolo 1 comma 792 e seguenti.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa pari al 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato.
3. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale, con maturazione giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 16,00 con riferimento ad ogni autonoma obbligazione, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone.
5. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione.
6. La decadenza della concessione o dell'autorizzazione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui agli articoli 33, 64 e 83 del presente regolamento, ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
7. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 11 - Rateizzazione

1. Il pagamento degli importi derivanti dall'attività accertativa può essere dilazionato, a condizione che il contribuente versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 300,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 300,01 a euro 1.000,00 fino a 6 rate mensili;
 - c) da euro 1.000,01, da euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,01 fino a 18 rate mensili;
 - e) oltre euro 6.000,01 fino a 36 rate mensili
2. La domanda di rateizzazione, motivata in ordine alla situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica del richiedente, deve essere presentata entro il termine per il pagamento dell'atto di cui si richiede il pagamento rateale. La domanda dovrà contenere, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione, resa ai sensi del

DPR n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara lo stato di temporanea e obiettiva difficoltà economica.

3. La presentazione della domanda di rateizzazione comporta rinuncia all'impugnazione e acquiescenza rispetto all'importo complessivamente accertato.
4. La rateazione è disposta dal funzionario responsabile tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati al precedente comma 1 e di eventuali piani rilasciati e non conclusi.
5. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.
6. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti il medesimo canone. In tal caso l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti di cui si chiede la dilazione.
7. Nel caso in cui l'importo complessivo degli atti di accertamento di cui si richiede la rateizzazione sia superiore ad euro 6.000,01 il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia fideiussoria che copra l'importo totale delle somme dovute. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta. Ai fini del calcolo del limite di euro 6.000,01 si considerano anche gli importi delle rateizzazioni già concesse e ancora in fase di riscossione.
8. Al mancato pagamento entro i termini anche di una sola rata alla scadenza fissata, il debitore decade automaticamente dal beneficio cui consegue l'obbligo di versamento immediato dell'intero debito residuo ovvero, laddove prevista, l'escussione della fideiussione.
9. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.
10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti dilazioni.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 12 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato nonché i criteri generali per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 13 - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Cividale del Friuli in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari realizzato in attuazione ai criteri stabiliti dalla L. n. 160/2019 e dal presente regolamento.
2. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari può essere adeguato o modificato entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Articolo 14 - La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Nell'interno dei centri abitati, lungo le strade comunali, regionali, statali od in vista di esse, il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
3. Il piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni, bandierine e simili.

Articolo 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. Il piano degli impianti pubblicitari comprende altresì gli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;

- c) poster per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono-bifacciali o plurifacciali in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio o altra struttura a tal fine utilizzabile;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
3. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
 4. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari ai sensi del presente regolamento o del piano generale degli impianti.
 5. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992.
 6. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica ovvero di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale o direttamente dagli interessati
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
 7. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata, con deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ed entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce,
 8. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

Articolo 16 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegne di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili o comunque qualunque mezzo di pubblicità e diffusioni pubblicitarie varie tra cui rientrano tutti quelli non elencati sopra. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17 - Classificazione dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in:
 - a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:
si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di un'industria, di un'attività commerciale o professionale od artistica che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati;
 - b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio: si intendono tali le scritte od i simboli od altri impianti a carattere permanente anche se su ruote, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
2. Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:
 - a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
 - frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
 - a giorno (su tetti, pensiline, cancelli, paline).

Articolo 18 - Criteri generali di specificazione

1. I caratteri di specificazione sono:
 - A. COLORE:
Le insegne, le targhe, i pannelli e simili mezzi pubblicitari caratterizzati da colori accesi non dovranno mai essere installati in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;
 - B. UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI :
 - a) L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate.
 - b) Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.
 - c) Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su disposizioni del Comune, venire rimosse.
 - C. DIMENSIONI E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI:
 - a) Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.
 - b) Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:
 - per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiedi, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a ml.2.50 dal piano stradale e non sporgere di oltre 10 cm. dal muro.
 - gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiedi dovranno essere contenuti e non meno di cm.30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a ml.2.50 dal piano stradale.
 - c) La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro, potrà avvenire ad un'altezza da terra non inferiore a ml.2.50.
 - d) Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di ml.2.50, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

Articolo 19 - Classificazione della cartellonistica stradale

1. I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

A) secondo la funzione:

1. pubblicitari in genere;
2. informativi, ubicazionali, di servizi o di attività;

B) secondo la collocazione:

1. a parete;
2. su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
3. isolati, che possono essere mono o bifacciali.

Articolo 20 - Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili

1. I cartelli, i posters, gli stendardi ed impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere preferibilmente bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso.
2. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.
3. Di norma, debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare, sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.
4. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.
5. L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.
6. In materia di esposizione di cartelli e simili, il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione dell'opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela del Piano Regolatore Generale.

Articolo 21 - Norme di sicurezza per la viabilità

1. Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. o della Regione sulle strade di loro competenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.
2. Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di ml.200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico o turistico.
3. Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.
4. Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dei centri abitati, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade od in vista di esse, non devono superare la superficie di mq.6 e non devono essere collocati a distanza minore di ml.3 dal ciglio delle strade. Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di ml.200 prima dei segnali stradali e di ml.100 dopo i segnali stessi.
5. Di regola, la distanza fra cartello e cartello, non dovrà essere inferiore a ml.100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi, comunque, eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.
6. L'autorizzazione per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari che attraversano strade e piazze, potrà essere rilasciata solo quando per l'ubicazione, le

dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano; gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a ml.4.50 dal piano stradale.

Articolo 22 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata a distanza minore di 200 metri dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono regolati dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, nonché dall'art. 65 del presente regolamento.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. Devono inoltre essere rispettati tutti i divieti e le limitazioni previsti dal presente Regolamento, dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento Arredo Urbano, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/92), dalle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme aventi ad oggetto il decoro della Città e l'incolumità pubblica.

Articolo 23 - Classificazione del territorio comunale

1. Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal Piano Regolatore Generale.
2. Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:
 - centro storico del Capoluogo ed edifici monumentali;
 - restanti zone.

Articolo 24 - Centro storico ed edifici monumentali

1. Per l'installazione di mezzi pubblicitari e l'esposizione di messaggi pubblicitari nel centro storico si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Arredo Urbano, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/92).

Articolo 25 - Restanti zone

1. Per l'installazione di mezzi pubblicitari e l'esposizione di messaggi pubblicitari nelle restanti zone si rimanda a quanto previsto nel Regolamento Edilizio, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/92)

Articolo 26 - Istanze per l'installazione e/o diffusione di messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque

altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve quindi presentare preventiva domanda all'ufficio comunale o sovracomunale competente, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria, secondo la modulistica e le indicazioni definite dall'ufficio medesimo, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e può riguardare contestualmente più impianti se ubicati nello stesso luogo.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni previste nel presente Regolamento, nel Regolamento Edilizio, nel Regolamento Arredo Urbano, nel Regolamento di Polizia Urbana, nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del decoro della Città e dell'incolumità pubblica.
5. La domanda di autorizzazione deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità complete, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso, l'indirizzo di posta elettronica per le persone fisiche o di Posta Elettronica Certificata per le imprese individuali, un recapito telefonico;
 - nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale nonché la partita I.V.A., l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, un recapito telefonico, le generalità complete del legale rappresentante, la sua residenza e il suo codice fiscale;
 - l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché tipologia, le caratteristiche e la descrizione dell'impianto che si intende esporre;
 - la dichiarazione che l'impianto viene realizzato ed installato in conformità alle norme contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento Edilizio, nel Regolamento Arredo Urbano, nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/92), nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del decoro della Città e dell'incolumità pubblica;
 - la dichiarazione relativa al sollievo del Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria.
6. La domanda deve essere corredata da tutti i documenti, atti, disegni, grafici, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza richiesti dall'Amministrazione comunale. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
7. La comunicazione inviata dall'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione in merito alla mancanza degli elementi richiesti sopra elencati ovvero ad una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto

che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
9. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
10. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 27 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali o sovracomunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di autorizzazione, quali ad effettuare i relativi controlli e quali responsabili delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione e rimborso del canone nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
2. Il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari o per l'esposizione di messaggi pubblicitari è subordinato al rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, nel Regolamento Edilizio, nel Regolamento Arredo Urbano, nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/92), nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme aventi ad oggetto il decoro della Città e l'incolumità pubblica.
3. Nell'eventualità che l'installazione del mezzo pubblicitario venga effettuato su strade, spazi ed aree pubblici dovrà essere inviata dall'ufficio competente specifica richiesta all'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni/concessioni di occupazione.
4. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
5. Nell'atto di autorizzazione sono indicate: l'ubicazione e la superficie del mezzo pubblicitario, la decorrenza, la durata, la scadenza e, se necessario, la frequenza delle esposizioni pubblicitarie, la tipologia, le caratteristiche e la descrizione dell'impianto, le condizioni e le prescrizioni alle quali il Comune subordina l'autorizzazione e le eventuali condizioni che portano alla decadenza o revoca della medesima.
6. L'autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della stessa.
7. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il soggetto autorizzato di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. L'ufficio competente dovrà esprimersi sulla concessione dell'autorizzazione o sul diniego entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'articolo precedente del presente Regolamento, fatti salvi i diversi termini previsti nei regolamenti settoriali.
9. L'ottenimento dell'autorizzazione comunale o sovra comunale non esonera dall'ottenimento di eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o al rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

11. Le autorizzazioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento anticipato della prima rata o della rata unica del canone, qualora dovuto.
12. L'Ufficio procedente, prima del rilascio dell'autorizzazione, valuta, tra l'altro, l'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente, anche mediante richiesta di informazioni ad altri Uffici comunali.
13. Il provvedimento di autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'esposizione pubblicitaria. L'esposizione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
14. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
15. La copia del provvedimento amministrativo rilasciato, indipendentemente dall'assoggettamento o meno al pagamento del canone, dovrà essere inviata all'ufficio comunale responsabile delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione e rimborso del canone per i relativi adempimenti ovvero all'eventuale soggetto concessionario al fine della verifica del corretto assolvimento del versamento dell'entrata di cui al presente regolamento.

Articolo 28 - Obblighi del soggetto autorizzato, titolarità e subentro

1. Il titolare del provvedimento di autorizzazione pubblicitaria ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di esposizione pubblicitaria nonché quelle in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche nell'ipotesi in cui si realizzi detta occupazione con il mezzo pubblicitario. Ha inoltre l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione nonché di:
 - custodire il titolo autorizzativo comprovante la legittimità dell'esposizione pubblicitaria ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio della relativa autorizzazione;
 - verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, rinuncia, decadenza, estinzione o revoca dell'autorizzazione;
 - eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dei mezzi pubblicitari e per il ripristino della situazione originaria al termine dell'autorizzazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata, ovvero in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione e del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 23, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - versare il canone alle scadenze previste.

2. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo dell'autorizzazione.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo e dello spazio pubblico, è rilasciato a titolo strettamente personale, per cui non può essere oggetto di cessione ad altri ad eccezione di quanto previsto nei commi seguenti.
5. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al soggetto autorizzato, deve farne preventiva richiesta al Comune il quale in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di autorizzazione.
6. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione a mezzo dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) contestualmente alla SCIA di subentro all'attività principale.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione di voltura nei termini più sopra previsti, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi nonché del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. La voltura dell'autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto.
9. Per le esposizioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento dell'intero canone, qualora il precedente titolare non vi abbia già provveduto.
10. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso di canoni versati.
11. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata specifica comunicazione. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
12. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare dell'autorizzazione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di autorizzazione.

Articolo 29 - Rinnovo o proroga dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni all'esposizione pubblicitaria permanente hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento Edilizio, nel Regolamento Arredo Urbano, nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/92) nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del decoro della Città e dell'incolumità pubblica.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. Il soggetto autorizzato deve inoltrare domanda di rinnovo, almeno 30 giorni prima della scadenza, redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per il rilascio della concessione iniziale.

Articolo 30 - Rinuncia dell'autorizzazione

1. Il soggetto autorizzato può rinunciare all'autorizzazione con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola dismissione del mezzo pubblicitario non comporta rinuncia dell'autorizzazione, né comporta sospensione o rimborso del canone.
2. Se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'esposizione della pubblicità non è ancora iniziata (intendendosi per inizio la data di decorrenza fissata dall'atto autorizzativo), la rinuncia espressa comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. In caso di rinuncia espressa dell'esposizione pubblicitaria permanente già iniziata, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione al Comune della comunicazione di cessazione dell'esposizione.
4. La rinuncia dell'esposizione pubblicitaria temporanea, la cui decorrenza autorizzata è già iniziata, non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intero periodo di tempo autorizzato, né può dar luogo a rimborso per il periodo di tempo non usufruito.

Articolo 31 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) il mancato versamento, nei termini previsti, del canone dovuto e di eventuali ulteriori diritti dovuti, previa comunicazione dell'ufficio competente, anche a mezzo notifica avviso di accertamento;
 - b) le reiterate violazioni, da parte del titolare dell'autorizzazione, o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nel Regolamento Edilizio, nel Regolamento Arredo Urbano, nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/92), nelle norme legislative vigenti in materia nonché a tutte le altre norme aventi ad oggetto il decoro della Città e l'incolumità pubblica;
 - c) la mancata installazione dei mezzi pubblicitari entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio della relativa autorizzazione;
 - d) la violazione del divieto di subconcessione.
2. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. In caso di esposizione pubblicitaria permanente, la decadenza o l'estinzione non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato per l'anno in cui si verifica la decadenza/estinzione, né esonerano da quello ancora dovuto per il medesimo anno. Non è dovuto il canone per le eventuali annualità successive già concesse e decadute/estinte.
4. In caso di esposizione temporanea, la decadenza o l'estinzione non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato per il periodo autorizzato, né esonerano da quello ancora dovuto per il medesimo periodo.
5. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

Articolo 32 - Modifica, sospensione o revoca dell'autorizzazione per ragioni di pubblico interesse

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, il provvedimento di autorizzazione può essere modificato, sospeso o revocato, con

provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al ricalcolo proporzionale del canone dovuto e al rimborso dell'eccedenza eventualmente già versata, senza interessi ed escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere, a propria cura e spese, a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 33 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Le esposizioni pubblicitarie realizzate senza l'autorizzazione comunale, o la dichiarazione laddove prescritta, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le esposizioni pubblicitarie che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o dalla dichiarazione presentata;
 - b) si protraggono oltre il termine stabilito nell'atto autorizzativo o in successivi atti di rinnovo o proroga;
 - c) sono mantenute in opera nonostante ne sia intervenuta la rinuncia, la decadenza, l'estinzione, la sospensione o la revoca.
4. In tutti i casi di esposizione pubblicitaria abusiva l'ente dispone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale, l'ordine di cessazione, rimozione o di copertura dei messaggi pubblicitari.
5. I responsabili dell'esposizione della pubblicità abusiva o i soggetti per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata dovranno provvedere alla rimozione o alla copertura della stessa entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la copertura.
6. Resta ferma la potestà del Comune di provvedere in qualsiasi momento, nell'esercizio della facoltà di controllo, alla rimozione del materiale abusivo.
7. Resta, comunque, a carico dell'autore dell'esposizione abusiva ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'esposizione.
8. Nelle ipotesi di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento. Ai fini dell'applicazione dell'indennità si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile. Si considera temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile; la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di constatazione di cui al comma 4.
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui di cui alla lettera a) del presente comma;

- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
9. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 8 lettere b) e c) del presente articolo. Tutti i diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune, oltre che al pagamento delle somme dovute, anche alla rimozione o copertura degli impianti e dei messaggi pubblicitari abusivi.
10. Per la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di constatazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione a adempiere nel termine di 60 giorni. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. La notifica del già menzionato avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.

Articolo 34 - Modalità di applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica regolare nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Le superfici pari o superiori a trecento centimetri quadrati e inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità con arrotondamento quindi della sommatoria delle superfici delle singole facce.
7. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
8. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il canone è dovuto per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
11. Il canone è commisurato sulla base di parametri diversi dalla superficie per fattispecie pubblicitarie per le quali tali parametri risultino maggiormente rispondenti alla tipologia di diffusione pubblicitaria, come riportato nei commi successivi.

12. Per la pubblicità effettuata, laddove consentito, da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalle dimensioni e dai soggetti pubblicizzati.
13. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al precedente comma.
14. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, laddove consentita, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
15. Per la pubblicità effettuata, laddove consentito, a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.
16. Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie.
17. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Articolo 35 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in zona unica;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area con previsione di coefficienti moltiplicatori in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano, alle specifiche attività esercitate dai titolari delle autorizzazioni e alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base nonché le fattispecie di esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine i coefficienti e le tariffe si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 36 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo e per quelle non soggette a preventiva autorizzazione o nulla osta comunale è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019. Eventuali disdette per tali mezzi dovranno essere presentate entro il termine di scadenza per il pagamento del canone annuale, diversamente lo stesso sarà dovuto per l'intero anno e la comunicazione avrà efficacia dall'anno successivo.

2. Per l'esposizione di locandine, manifesti, adesivi di dimensioni contenute (di formato massimo A4) e altro materiale facilmente amovibile nei locali pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile, è prevista la presentazione della dichiarazione, con contestuale versamento del canone, da effettuarsi prima dell'esposizione pubblicitaria. E' esclusa dalla presentazione della dichiarazione la pubblicità, non visibile dall'esterno, realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine e degli altri materiali pubblicitari.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, laddove consentita dai regolamenti comunali vigenti, è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi prima della distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato, in unica soluzione o per la prima rata, contestualmente alla dichiarazione.
5. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, comunque previa verifica di assoggettamento a preventiva autorizzazione, sono soggetti alla presentazione della dichiarazione, ad eccezione di quelli di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato se privi di logo pubblicitario.
6. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, palestre, palazzetti, piscine e impianti sportivi in genere, teatri, stazioni e di pubblici trasporti, entri commerciali, androni condominiali, negozi, pubblici esercizi ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
7. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ufficio competente, e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
8. Nella dichiarazione devono essere indicate le caratteristiche, il contenuto e la durata della pubblicità nonché l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
9. La dichiarazione può essere presentata direttamente all'Ufficio competente, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero può essere spedita tramite posta, fax, posta elettronica semplice o certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria unitamente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone.
10. In caso di esposizione permanente e in assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone da effettuarsi entro la scadenza fissata per l'anno di riferimento.
11. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

12. In caso di cessazione dell'esposizione pubblicitaria permanente, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione al Comune della comunicazione di cessazione dell'esposizione.
13. In caso di cessazione dell'esposizione pubblicitaria temporanea, non si dà luogo a rimborso del canone per il periodo di tempo non usufruito.

Articolo 37 - Insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 38 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo, rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
5. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada.

Articolo 39 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata in via esclusiva da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per "via esclusiva" l'assenza di ulteriori soggetti o indicazioni commerciali;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni e/o iniziative aventi il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli purché la riduzione sia espressamente prevista nell'atto di concessione del patrocinio stesso;

- c) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, turistiche, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio degli enti pubblici territoriali; il patrocinio deve risultare da apposito atto e/o certificazione da presentare all'atto della richiesta di autorizzazione o della presentazione della dichiarazione;
 - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza privi di indicazioni e/o sponsorizzazioni di carattere commerciale;
 - e) per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti
2. Le riduzioni disciplinate ai commi precedenti non sono cumulabili.
 3. S'intendono applicabili al canone disciplinato dal presente regolamento anche le agevolazioni previste dal Regolamento comunale avente ad oggetto "Disposizioni agevolative per i tributi locali a seguito di lavori per la realizzazione di opere pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 20 aprile 2012.
 4. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di riduzione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 40 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché

attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- j) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- k) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, purché non contenenti indicazioni riconducibili a soggetti economici;
- l) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali intendendo per "via esclusiva" l'assenza di ulteriori soggetti o indicazioni commerciali;
- m) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- n) i mezzi pubblicitari, privi di indicazioni e/o sponsorizzazioni di carattere commerciale, concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; la gratuità deve essere comprovata all'atto della richiesta di autorizzazione o presentazione della dichiarazione;
- o) la pubblicità relativa a manifestazioni e/o iniziative aventi il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli purché l'esenzione sia espressamente prevista nell'atto di concessione del patrocinio stesso.
- p) la pubblicità effettuata in via esclusiva da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per "via esclusiva" l'assenza di ulteriori soggetti o indicazioni commerciali, relativa ad attività a carattere umanitario, sanitario, di ricerca scientifica o volte alla difesa degli animali.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 41 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune di Cividale del Friuli garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 42 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 821 lettera d) della L.27/12/2019, la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è di almeno Mq. 300.

Articolo 43 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 44 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni dei manifesti, come disciplinato nell'articolo successivo.

Articolo 45 - Misura del canone

1. La misura del canone sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione di cm.70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il canone di cui sopra è maggiorato del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da 8 e fino a 12 fogli, il canone è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

Articolo 46 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, perviene all'ufficio preposto.
3. Ai fini dell'esecuzione del servizio di affissione a cura del Comune, la data di uscita viene concordata all'atto della prenotazione, in modo da garantire l'ottimizzazione della gestione del servizio.
4. I manifesti devono essere fatti pervenire, a cura del committente, all'ufficio affissioni almeno 3 giorni lavorativi prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio; l'affissione è garantita entro i 3 giorni lavorativi successivi al ricevimento dei manifesti, ovvero entro diverso termine stabilito all'atto della prenotazione.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
6. Entro 3 giorni dall'affissione, su richiesta del committente, il Comune od il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data prevista di inizio affissione, il Comune od il Concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
9. In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune od il Concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni.
10. Il Committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
11. Il Comune od il Concessionario non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell'eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi
12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni è conservato il registro cronologico delle commissioni disponibile per la pubblica consultazione.

Articolo 47 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che le affissioni abusive, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possano continuare a restare esposte per il periodo commisurato all'importo pagato a seguito della regolarizzazione.

Articolo 48 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli enti pubblici, i comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, intendendo per "via esclusiva" l'assenza di ulteriori soggetti o indicazioni commerciali;
 - b) per i manifesti relativi a manifestazioni e/o iniziative aventi il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli purché la riduzione sia espressamente prevista nell'atto di concessione del patrocinio stesso;
 - c) soppresso
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi e di beneficenza privi di indicazioni e/o sponsorizzazioni di carattere commerciale;
 - e) per i manifesti relativi a spettacoli viaggianti
 - f) per i manifesti, privi di indicazioni e/o sponsorizzazioni di carattere commerciale, concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; la gratuità deve essere comprovata all'atto della richiesta di prenotazione;
2. Le riduzioni non sono cumulabili.
3. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di riduzione/esonero per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 49 - Esonero dal canone sulle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Cividale del Friuli o dall'Ente sovracomunale che esercita le funzioni per conto del Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti relativi a manifestazioni e/o iniziative aventi il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli purché l'esonero sia espressamente prevista nell'atto di concessione del patrocinio stesso;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; la disposizione di legge da cui discende l'obbligatorietà deve essere espressamente indicata all'atto della richiesta di prenotazione;

Articolo 50 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 51 - Rimborsi e compensazioni

1. Per le somme versate e non dovute si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9 del presente Regolamento.

Articolo 52 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente capo e per quanto compatibili si applicano le disposizioni dei capi I, II, IV, V e VI del presente Regolamento.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 53 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche, ai sensi dell'art. 1, comma 818, della L. n. 160/2019, le occupazioni su strade statali o regionali che attraversano il centro abitato del Comune in quanto con popolazione superiore a diecimila abitanti.
3. In occasione della manifestazione denominata "Palio di San Donato" si applica la specifica disciplina prevista nel presente Regolamento.

Articolo 54 - Domanda di occupazione

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale strade, spazi ed aree pubbliche, deve quindi preventivamente presentare apposita istanza, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, all'ufficio comunale o sovracomunale competente secondo la modulistica e le indicazioni definite dall'ufficio medesimo, in ragione della tipologia di occupazione, salvo quanto previsto con riferimento alle occupazioni d'urgenza e alle occupazioni occasionali.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e deve essere accompagnata da relazione tecnica descrittiva.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai precedenti commi, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di occupazione presentata nei 4 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dell'occupazione non potrà essere rilasciata in tempo utile.
6. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità complete, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica per le persone fisiche o di Posta Elettronica Certificata per le imprese individuali, un recapito telefonico;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, un recapito telefonico, le generalità complete del legale rappresentante, la sua residenza e il suo codice fiscale;
 - c) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire, le modalità dell'uso dello spazio;
 - d) l'ubicazione dello spazio che si richiede di occupare;
 - e) la dimensione dello spazio che si richiede di occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

- f) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - g) dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, nel Regolamento Edilizio, nel Regolamento Arredo Urbano, nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/92), nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - h) la dichiarazione relativa al sollievo del Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
7. Dovranno inoltre essere prodotti tutti i documenti, atti, disegni, grafici, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza richiesti dall'Amministrazione comunale.
8. La comunicazione inviata dall'Ufficio competente in merito alla mancanza degli elementi sopra elencati ovvero ad una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
9. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
10. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
11. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, salvo quanto disposto da norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

Articolo 55 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali o sovracomunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione, quali ad effettuare i relativi controlli e quali responsabili delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione e rimborso del canone nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.
2. Il rilascio della concessione/autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinato al rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, nel Regolamento Edilizio, nel Regolamento Arredo Urbano, nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/92), nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme aventi ad oggetto il decoro della Città e l'incolumità pubblica.
3. Nell'eventualità che i lavori e le occupazioni vadano ad interessare la sede stradale/piazze marciapiedi ed altro comportando una possibile modifica della viabilità ordinaria, dovrà essere inviata dall'ufficio competente specifica richiesta al Comando di Polizia Locale. L'ordinanza per la modifica della circolazione stradale ex art. 7 C.d.S. D.Lgs 285/92 rilasciata dal Comando di Polizia Locale, o altre eventuali prescrizioni, dovranno essere ottenuti prima dell'inizio dell'occupazione e

costituiranno allegato alla concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

4. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione sono indicate: l'ubicazione, la tipologia, la decorrenza, la durata, la scadenza dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano alla decadenza o revoca della medesima.
5. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
6. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. L'ufficio competente dovrà esprimersi sulla concessione/autorizzazione o sul diniego entro trenta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all'articolo precedente del presente regolamento.
8. L'ottenimento della concessione/autorizzazione non esonera dall'ottenimento di eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione.
9. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
10. Le concessioni e le autorizzazioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento anticipato della prima rata o rata unica del canone, qualora dovuto.
11. L'Ufficio procedente, prima del rilascio dell'autorizzazione, valuta, tra l'altro, l'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente, anche mediante richiesta di informazioni ad altri Uffici comunali.
12. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza o occasionali. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successivo, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
13. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
14. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
15. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune, nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali, dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.
16. La copia del provvedimento amministrativo rilasciato, indipendentemente dall'assoggettamento o meno al pagamento del canone, dovrà essere inviata all'ufficio comunale responsabile delle attività di accertamento, liquidazione, riscossione e rimborso del canone per i relativi adempimenti ovvero all'eventuale soggetto

concessionario al fine della verifica del corretto assolvimento del versamento dell'entrata di cui al presente regolamento.

Articolo 56 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso l'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
3. L'ufficio provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.
5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 57 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali ai fini del presente Regolamento:
 - a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati e non comporti attività di vendita o di somministrazione;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 1 ora con ponti, steccati, scale, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili;
 - f) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici purché non si protragga per più della durata stabilita dal Regolamento di Polizia Urbana.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno sette giorni continuativi prima dell'inizio dell'occupazione fatto salvo il diverso termine previsto nei regolamenti settoriali, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 58 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 59 - Obblighi del concessionario, titolarità e subentro

1. Il titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o di spazi ed aree pubbliche, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
 - c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata ovvero in caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione e del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 51, comma 9, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - d) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 - e) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione;
 - f) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
 - g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - h) versare il canone alle scadenze previste;
2. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio ed aree pubbliche è rilasciato a titolo strettamente personale, per cui non può essere oggetto di cessione ad altri ad eccezione di quanto previsto nei commi seguenti.
4. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune il quale in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione.
5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione a mezzo dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) contestualmente alla SCIA di subentro all'attività principale.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione di subentro nei termini sopra previsti, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.
7. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione/autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi nonché del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.

La procedura di subentro nel provvedimento di concessione/autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto.

8. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento dell'intero canone, qualora il precedente titolare non vi abbia già provveduto.
9. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati.
10. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una specifica comunicazione. Qualora un soggetto sia titolare di più concessioni/autorizzazioni può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco delle occupazioni coinvolte.
11. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 60 - Rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate previa motivazione della necessità sopravvenuta.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo, almeno 30 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per il rilascio della concessione iniziale.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando gli estremi della concessione originaria, i motivi della richiesta e la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 61 - Rinuncia della concessione o autorizzazione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né comporta sospensione o rimborso del canone.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata (intendendosi per inizio la data iniziale fissata dall'atto concessorio/autorizzatorio), la rinuncia espressa comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. In caso di rinuncia espressa dell'occupazione permanente già iniziata, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione al Comune della comunicazione di cessazione dell'esposizione.
4. La rinuncia dell'occupazione temporanea già iniziata, di una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie e l'intero periodo di tempo, né può dar luogo a rimborso per il periodo di tempo non usufruito.

Articolo 62 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento, nei termini previsti, del canone dovuto e di eventuali ulteriori diritti dovuti, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - b) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nel

Regolamento Edilizio, nel Regolamento Arredo Urbano, nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/92), nelle norme legislative vigenti in materia nonché a tutte le altre norme aventi ad oggetto il decoro della Città e l'incolumità pubblica;

- c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione o autorizzazione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico;
 - d) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione o autorizzazione;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione;
 - f) la violazione del divieto di subconcessione.
2. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere l'occupazione.
 3. In caso di occupazione permanente, la decadenza o l'estinzione non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato per l'anno in cui si verifica la decadenza/estinzione, né esonerano da quello ancora dovuto per il medesimo anno. Non è dovuto il canone per le eventuali annualità successive già concesse e decadute/estinte.
 4. In caso di occupazione temporanea, la decadenza o l'estinzione non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato per il periodo di occupazione autorizzato, né esonerano da quello ancora dovuto per il medesimo periodo.
 5. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

Articolo 63 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione per ragioni di pubblico interesse

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione può essere modificato, sospeso o revocato, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al ricalcolo proporzionale del canone dovuto e al rimborso dell'eccedenza eventualmente già versata, senza interessi ed escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'occupazione nei termini stabiliti, l'occupazione verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 64 - Occupazioni abusive

1. Il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si legittima per il solo fatto che l'occupazione venga realizzata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'occupazione, qualunque ne sia la tipologia.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione o in successivi atti di rinnovo o proroga
 - c) mantenute in opera nonostante ne sia intervenuta la rinuncia, la decadenza, l'estinzione, la sospensione o la revoca.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva l'ente dispone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale, l'ordine di rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici.
5. I responsabili dell'occupazione abusiva o i soggetti per conto dei quali l'occupazione è stata effettuata dovranno provvedere alla rimozione dei materiali e alla rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione.
6. Resta ferma la potestà del Comune di provvedere in qualsiasi momento, nell'esercizio della facoltà di controllo, alla rimozione dell'occupazione abusiva.
7. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
8. Nelle ipotesi di occupazioni realizzate abusivamente si applica:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento. Ai fini dell'applicazione dell'indennità si considera permanente l'occupazione realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile. Si considera temporanea l'occupazione effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile; la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di constatazione di cui al comma 4.
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
9. In caso di occupazione realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 8 lettere b) e c) del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune, oltre che al pagamento delle somme dovute, anche alla rimozione delle occupazioni.
10. Per le occupazioni abusive, il verbale di constatazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione a adempiere nel termine di 60 giorni. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. La notifica del già menzionato avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.

Articolo 65 - Occupazioni in occasione dei festeggiamenti del Palio di San Donato

1. Per Palio di San Donato, di seguito Palio, s'intende la manifestazione turistico-culturale che si svolge, di norma, nel mese di Agosto e che rievoca il celebre torneo che si svolgeva a Cividale dalla metà del XIV secolo fino agli ultimi decenni del Cinquecento in occasione della Festività del Santo Patrono San Donato (21 agosto). La manifestazione viene organizzata da diversi soggetti tra i quali l'Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli, che svolge il ruolo di coordinatore e che partecipa direttamente all'organizzazione dell'evento sotto il profilo artistico, tecnico e logistico, mettendo a disposizione il personale tecnico, la fornitura di beni e servizi, l'utilizzo di aree e spazi comunali nella misura necessaria per la buona riuscita dell'iniziativa. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate in occasione del Palio sono disciplinate dal presente articolo anche in difformità a quanto previsto dal presente regolamento per le altre fattispecie di occupazione, che, pertanto si intendono sospese nella settimana della manifestazione Palio di San Donato (dal martedì antecedente l'evento fino al lunedì immediatamente successivo). Tutte le attività, gli allestimenti e le ambientazioni previste su suolo o spazio pubblico nell'ambito e durante la manifestazione Palio di San Donato devono concorrere a rievocare l'epoca della seconda metà del XIV secolo (con riferimento geografico alla penisola italiana), osservando, in merito alla ricostruzione storica da attuarsi, le indicazioni e i canoni filologici descritti nel *vademecum* appositamente predisposto dagli uffici. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, per le occupazioni realizzate in occasione del Palio si fa riferimento alla disciplina generale di cui al presente regolamento.
2. La richiesta di partecipazione al Palio, contestualmente alla prenotazione di utilizzo del suolo e dello spazio pubblico, va presentata da tutti i soggetti interessati all'Ufficio Turismo/Eventi del Comune di Cividale del Friuli **entro il 31 Marzo** di ogni anno, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dell'Ufficio Turismo- Eventi e pubblicata sul sito internet del Comune, nella quale vengono indicate anche le caratteristiche generali alle quali le proposte devono attenersi (il *vademecum* contenente le indicazioni e i canoni filologici da rispettarsi in merito alla ricostruzione storica da attuarsi).
3. Entro lo stesso termine di cui sopra la Direzione Artistica Generale presenta all'Ufficio Turismo/Eventi la programmazione generale delle iniziative (tornei, spettacoli, cortei, gare, conferenze, mostre ecc.). La documentazione di cui sopra viene valutata da una **Commissione ad hoc** che esprime un parere vincolante (tramite stesura di un verbale) in merito alle caratteristiche generali della programmazione delle iniziative (spettacoli, tornei ecc.), ed in merito alle caratteristiche estetiche, tecniche, logistiche, dimensionali delle ricostruzioni storiche, delle ambientazioni e degli utilizzi di spazi anche per attività commerciali. La Commissione ad hoc è composta dal Sindaco, o suo delegato, un funzionario del Comune, un rappresentante della Polizia Locale, tre persone aventi esperienza, rispettivamente, nel campo della regia di eventi rievocativi, nel campo della conoscenza dell'artigianato, dei costumi e delle tecniche costruttive di epoca medievale, nel campo del coordinamento della sicurezza durante gli eventi, inoltre, ed, infine, da una persona indicata dai soggetti organizzatori della manifestazione, scelta tra i rappresentanti degli stessi. La nomina dei componenti esterni all'Amministrazione Comunale avverrà mediante atto dirigenziale del Responsabile dell'UO competente individuata dalla Giunta.
4. La Commissione ad hoc si riunisce entro congruo termine dalla presentazione delle prenotazioni di utilizzo degli spazi.
5. Ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione, i richiedenti presentano istanza di utilizzo del suolo o spazi pubblici al competente ufficio comunale o sovra comunale, e ciò **entro il termine massimo del 31 Maggio di ogni anno**, utilizzando

l'apposita modulistica trasmessa, unitamente alla comunicazione del parere espresso dalla Commissione, dall'Ufficio Turismo-Eventi.

6. Il rilascio della concessione/autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione del Palio è subordinato al rispetto di eventuali indicazioni e prescrizioni contenute nel parere espresso dalla commissione ad hoc e del vademecum che i richiedenti hanno firmato per accettazione al momento della presentazione dell'istanza di prenotazione degli spazi, oltre al rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, nel Regolamento Edilizio, nel Regolamento Arredo Urbano, nel Regolamento di Polizia Urbana, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495/92), nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme aventi ad oggetto il decoro della Città e l'incolumità pubblica.
7. Non vengono ammesse istanze tardive, ovvero presentate al Comune fuori dai termini suddetti. Richieste presentate da nuove attività produttive locali cividalesi il cui inizio attività decorre successivamente alle scadenze di cui sopra, potranno essere presentate oltre i termini e comunque entro 40 giorni dall'inizio della manifestazione, ed essere valutate ed, eventualmente, accolte compatibilmente e limitatamente ai pareri già espressi dalla commissione ad hoc per le richieste pervenute nei termini.
8. Durante le giornate di allestimento e di realizzazione della manifestazione può essere previsto un esperto esterno che, incaricato dall'Amministrazione Comunale, eventualmente accompagnato da personale della Polizia Locale, valuti la rispondenza delle attività, installazioni e ambientazioni ai canoni filologici e alle indicazioni contenute nel vademecum allegato alla domanda di prenotazione degli spazi in merito alla ricostruzione storica da attuarsi, nonché la corrispondenza dell'allestimento al progetto per il quale era stato espresso parere favorevole dalla commissione ad hoc: qualora vengano rilevate delle inosservanze, l'esperto è autorizzato a chiedere il ripristino del rispetto dei canoni di cui sopra ed ha altresì la facoltà di richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine per la rimozione delle installazioni.
9. L'ottenimento della concessione/autorizzazione per l'utilizzo di suolo e spazi pubblici in occasione del Palio di san Donato non esonera da comunicazioni e ottenimento di eventuali atti e titoli autorizzativi previsti dalle normative vigenti in materia relativamente alle attività che vi si intende svolgere/esercitare durante la manifestazione e non esonera dagli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, norme in materia igienico-sanitaria.
L'esercizio di attività di somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di commercio temporanea al pubblico e lo svolgimento di attività dimostrative-didattiche senza finalità di lucro esercitate/realizzate in occasione del Palio di San Donato su aree private aperte al pubblico, quali ad es. cortili, androni di caseggiati, sottoportici, dovrà essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia e nell'osservanza degli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, norme in materia igienico-sanitaria, avendo cura di occultare alla vista eventuali strutture non conformi all'epoca rievocata e garantendo un allestimento conforme ai canoni filologici previsti dalla manifestazione, per il quale l'esperto potrà esprimere la propria valutazione.
10. In considerazione dell'incidenza della gestione e dell'utilizzo degli spazi pubblici nell'economia generale della manifestazione denominata Palio di san Donato sono previste delle disposizioni ed eventuali sanzioni straordinarie da applicare nei seguenti casi:
 - a) Le violazioni concernenti il mancato rispetto delle indicazioni e dei canoni filologici indicati nel vademecum predisposto dagli uffici per la ricostruzione storica, la mancata corrispondenza dell'allestimento al progetto per il quale era stato espresso parere favorevole dalla commissione, ogni forma di occupazione abusiva del suolo pubblico in occasione del Palio di San Donato, sono soggette all'applicazione, a carico dei trasgressori, delle disposizioni previste per l'occupazione abusiva di cui al presente regolamento ed all'ulteriore applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro

150,00= ed il massimo di Euro 600,00= con obbligo per i soggetti responsabili della violazione del ripristino immediato dello stato dei luoghi a quanto autorizzato o, nel caso ciò non sia possibile, alla rimozione forzata ed immediata delle strutture. Tali violazioni possono pregiudicare per i trasgressori, a discrezione della commissione di cui al presente articolo, la partecipazione a successive edizioni del Palio di San Donato.

Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni specifiche previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.;

- b) La mancata presentazione della domanda di utilizzo degli spazi in occasione del Palio di San Donato a seguito di parere favorevole espresso dalla commissione in merito alla domanda di prenotazione, può pregiudicare, a discrezione della commissione di cui al presente articolo, la partecipazione del richiedente a successive edizioni del Palio di San Donato;
 - c) In caso di rinuncia all'autorizzazione e/o all'utilizzo degli spazi concessi in occasione del Palio di San Donato è prevista una sanzione straordinaria di Euro 200,00.- oltre all'applicazione delle disposizioni previste in caso di rinuncia all'autorizzazione e/o all'utilizzo degli spazi col presente regolamento. La rinuncia alla concessione e autorizzazione dell'utilizzo degli spazi, così come la rinuncia all'utilizzo degli spazi concessi in occasione del Palio di San Donato, può pregiudicare, a discrezione della commissione di cui al presente articolo, la partecipazione a successive edizioni del Palio di San Donato.
11. Durante la manifestazione Palio di San Donato è vietata ogni forma di volantaggio.
 12. Relativamente alle autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico rilasciate ai sensi del presente regolamento per le altre fattispecie di occupazione, durante il Palio di San Donato, i concessionari dovranno attenersi, in caso di utilizzo e/o presenza di strutture permanenti e amovibili, al rispetto delle indicazioni e dei canoni per la ricostruzione storica previsti nel *vademecum*, salvo deroghe previste dalla Giunta Comunale, per ragioni tecnico procedurali ovvero per motivi di natura straordinaria.
 13. La Giunta Comunale, per ragioni tecnico procedurali ovvero per eventi di natura straordinaria, può differire le scadenze ordinarie, espressamente indicate al presente articolo del Regolamento, previste per le istanze relative all'utilizzo del suolo o spazi pubblici in occasione del Palio di San Donato.
 14. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo dedicato alle occupazioni realizzate in occasione del Palio si fa riferimento alla disciplina generale di cui al presente regolamento.

Articolo 66 - Occupazione con impianti di telefonia mobile, tecnologie di telecomunicazione, antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività, con la determinazione di una tariffa deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di legge.

Articolo 67 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle

infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50 (art. 1 comma 831 L. n. 160/2019).

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 68 - Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi, condutture e impianti in genere

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture e impianti in genere non rientranti nell'art. 67 del presente Regolamento in quanto non erogatori di pubblici esercizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.
2. Ove la misura dell'occupazione del soprassuolo o sottosuolo stradale con le reti di cui al comma 1 non sia tecnicamente dimostrata, essa si considera pari all'intera lunghezza della strada o piazza interessata, come individuata nella toponomastica comunale.

Articolo 69 - Occupazioni con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità ai sensi dell'art. 1, comma 829, della legge n. 160 del 2019.

Articolo 70 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade come da allegato "A" del presente Regolamento;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area con previsione di coefficienti moltiplicatori in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, alle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni, alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale entro la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine i coefficienti e le tariffe si intendono prorogati di anno in anno.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Articolo 71 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai soli fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, sia di suolo che di spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in zone, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su 3 (tre) categorie tariffarie e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante. Il territorio comunale rimane classificato in zona unica ai fini dell'applicazione del canone pubblicitario.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.
5. Alle strade o ai tratti di strada appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 72 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro; ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadro e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa base ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
5. Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa

giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa applicata è quella ordinaria.

Articolo 73 - Riduzioni

1. Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni di seguito disciplinate:
 - a) per le occupazioni temporanee la tariffa si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 40 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni o aventi carattere ricorrente il 50 per cento di riduzione; le riduzioni non sono cumulabili e possono essere modificate con deliberazione della Giunta comunale;
 - b) per le occupazioni temporanee e permanenti, le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in ragione del 10%;
 - c) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente mq. 100 fino a mq. 1000, del 10% per la parte eccedente mq. 1000;
 - d) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e/o iniziative aventi il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli si applica la tariffa ridotta del 50% purché la riduzione sia espressamente prevista nell'atto di concessione del patrocinio stesso.
 - e) per le occupazioni che si protraggono per non più di n. 2 ore/giorno, la tariffa giornaliera è ridotta dell'80%. Se l'occupazione si protrae per più di n. 2 ore/giorno si applica la tariffa giornaliera intera senza riduzioni. La riduzione si applica fino ad un massimo di n. 24 giornate all'anno. Alle occupazioni che si realizzano in eccedenza alle n. 24 giornate/anno si applica comunque la tariffa giornaliera intera, senza riduzioni, anche se la durata è inferiore a n. 2 ore/giorno. Al fine dell'applicazione dei limiti alla riduzione sopra previsti, si considerano le occupazioni effettuate nell'ambito della medesima area di riferimento e dal medesimo soggetto
2. Con deliberazione tariffaria della Giunta Comunale possono essere disciplinate ulteriori riduzioni e/o maggiorazioni:
 - a) per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo;
 - b) per le occupazioni con tende e simili;
 - c) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - d) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - e) per le occupazioni temporanee finalizzate a porre in essere occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere;
 - f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
3. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di riduzione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 74 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato,

- da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni occasionali non disciplinate dai regolamenti di polizia locale per la durata prevista nel presente regolamento comunale;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - g) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - h) i passi carrabili;
 - i) le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - j) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - k) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - m) le occupazioni realizzate con veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - n) le occupazioni realizzate con isolamenti termici "a cappotto";
 - o) ditte appaltatrici del Comune per l'esecuzione di opere pubbliche o comunque di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico interessata dai lavori;
 - p) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e/o iniziative aventi il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli purché l'esenzione sia espressamente prevista nell'atto di concessione del patrocinio stesso;
 - q) le occupazioni realizzate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, relativamente ad attività a carattere umanitario, sanitario, di ricerca scientifica o volte alla difesa degli animali.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 75 – Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 837 e seguenti della L.160/2019, il presente Capo, disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati Comunali, realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Cividale del Friuli.
2. Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/98, della Legge Regionale FVG n. 29 del 5 dicembre 2005 e dei Regolamenti Comunali per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica, precisamente Regolamento per lo svolgimento del Commercio su area pubblica (mercato del "fresco") approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05/08/2019 ed il Regolamento per lo svolgimento del Commercio su area pubblica ("mercato generale") approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2015.

Articolo 76 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 77 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune.
2. Il Comune di Cividale del Friuli, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Articolo 78 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 79 - Domanda di occupazione e rilascio autorizzazione

1. Per le modalità di richiesta dell'autorizzazione e il rilascio dell'autorizzazione si rimanda al Regolamento per lo svolgimento del Commercio su area pubblica ("mercato generale") approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del

30/11/2015 ed all'art. 4 del Regolamento per lo svolgimento del Commercio su area pubblica (mercato del "fresco") approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05/08/2019.

Articolo 80 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa annua e della tariffa giornaliera di cui all'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019.
2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade come da allegato "A" del presente Regolamento;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area con previsione di coefficienti moltiplicatori in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, alle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni, alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa base nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine i coefficienti e le tariffe si intendono prorogati di anno in anno.
L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

Articolo 81 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti, le strade, gli spazi e le aree pubbliche comunali sono classificate in zone, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su 3 (tre) categorie tariffarie e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.
5. Alle strade o ai tratti di strada appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 82 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno, a fasce orarie, a ore o frazione e in ragione della superficie; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

Articolo 83 - Occupazioni abusive

1. Il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si legittima per il solo fatto che l'occupazione venga realizzata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'occupazione, qualunque ne sia la tipologia.
3. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione o in successivi atti di rinnovo o proroga
 - c) mantenute in opera nonostante ne sia intervenuta la rinuncia, la decadenza, l'estinzione, la sospensione o la revoca.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva l'ente dispone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale, l'ordine di rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici.
5. I responsabili dell'occupazione abusiva o i soggetti per conto dei quali l'occupazione è stata effettuata dovranno provvedere alla rimozione dei materiali e alla rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione.
6. Resta ferma la potestà del Comune di provvedere in qualsiasi momento, nell'esercizio della facoltà di controllo, alla rimozione dell'occupazione abusiva.
7. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
8. Nelle ipotesi di occupazioni realizzate abusivamente si applica:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento. Ai fini dell'applicazione dell'indennità si considera permanente l'occupazione realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile. Si considera temporanea l'occupazione effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile; la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di constatazione di cui al comma 4.
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
9. In caso di occupazione realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 8 lettera b) e c) del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune, oltre che al pagamento delle somme dovute, anche alla rimozione delle occupazioni.

10. Per le occupazioni abusive, il verbale di constatazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato nei modi e termini di legge, contenente intimazione a adempiere nel termine di 60 giorni. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente. La notifica del già menzionato avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.

Articolo 84 - Agevolazioni

1. Con deliberazione tariffaria della Giunta Comunale possono essere disciplinate ulteriori riduzioni o esenzioni.

Articolo 85 - Pagamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti e il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto annualmente.
2. Il pagamento del canone relativo alla prima annualità autorizzata deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 Aprile dell'anno di competenza o, in caso di importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate di pari importo da corrispondere entro il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre dell'anno di competenza. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in tre rate come sopra disciplinato.
3. Gli ambulanti spuntisti dovranno eseguire il versamento preventivo pari alle presenze volute e che verranno decurtate in base alle presenze effettuate fino ad esaurimento degli importi versati e, una volta esaurito, il castelletto dovrà essere nuovamente reintegrato per poter usufruire di nuove occupazioni. È facoltà della Giunta Comunale stabilire, eventualmente, altri termini e modalità.
4. La variazione della titolarità della concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, nell'ipotesi di pagamento rateale, è subordinata all'avvenuto pagamento di tutte le rate dell'annualità in corso nonché di quelle pregresse.
5. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 10 del presente regolamento considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
10. Il canone non è dovuto qualora esso sia inferiore a 5 euro.

11. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
12. La Giunta Comunale, per ragioni tecnico procedurali ovvero per eventi di natura straordinaria, può differire le scadenze ordinarie di versamento.

Articolo 86 - Rimborsi e compensazione

1. Ai fini della disciplina dei rimborsi e delle compensazioni del canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 87 - Accertamento omesso versamento del canone e riscossione coattiva

1. Ai fini della disciplina degli accertamenti per omesso versamento del canone mercatale e per la sua riscossione coattiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 88 - Sanzioni

1. Le sanzioni sono irrogate, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge n. 160 del 2019.

Articolo 89 - Rateizzazione

1. Il pagamento degli importi derivanti dall'attività accertativa può essere dilazionato, a condizione che il contribuente versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 300,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 300,01 a euro 1.000,00 fino a 6 rate mensili;
 - c) da euro 1.000,01, da euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,01 fino a 18 rate mensili;
 - e) oltre euro 6.000,01 fino a 36 rate mensili
2. La domanda di rateizzazione, motivata in ordine alla situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica del richiedente, deve essere presentata entro il termine per il pagamento dell'atto di cui si richiede il pagamento rateale. La domanda dovrà contenere, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara lo stato di temporanea e obiettiva difficoltà economica.
3. La presentazione della domanda di rateizzazione comporta rinuncia all'impugnazione e acquiescenza rispetto all'importo complessivamente accertato.
4. La rateazione è disposta dal funzionario responsabile tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati al precedente comma 1 e di eventuali piani rilasciati e non conclusi.
5. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale tempo per tempo vigente.
6. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti il medesimo canone. In tal caso l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti di cui si chiede la dilazione.
7. Nel caso in cui l'importo complessivo degli atti di accertamento di cui si richiede la rateizzazione sia superiore ad euro 6.000,01 il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia fideiussoria che copra l'importo totale delle somme dovute. In caso di

mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta. Ai fini del calcolo del limite di euro 6.000,01 si considerano anche gli importi delle rateizzazioni già concesse e ancora in fase di riscossione.

8. Al mancato pagamento entro i termini anche di una sola rata alla scadenza fissata, il debitore decade automaticamente dal beneficio cui consegue l'obbligo di versamento immediato dell'intero debito residuo ovvero, laddove prevista, l'escussione della fideiussione.
9. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.
10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti dilazioni.

Articolo 90 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente capo e per quanto compatibili si applicano le disposizioni dei capi I, II, III, IV e V del presente Regolamento.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 91 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni degli articoli 27 e 55 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 30 e 61.
5. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone calcolati in base al presente regolamento
6. La scadenza annuale per il versamento del canone per l'anno 2021 è fissata, in deroga a quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento, alla data del 30/9/2021.

Articolo 92 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CAPORALE CLAUDIO

CODICE FISCALE: CPRCLD59T05C758Z

DATA FIRMA: 18/05/2022 11:17:32

IMPRONTA: 66556583514FEFBAE4967460ABC4325CDEB347A2E76284520006A4B45D88B231
DEB347A2E76284520006A4B45D88B2314B5EC5B4359DDD9EC0736BAFED91E0DB
4B5EC5B4359DDD9EC0736BAFED91E0DBA0D7ED71D6632FD10E76D82C4CBFE866
A0D7ED71D6632FD10E76D82C4CBFE866DF95F04A9A967561D3F5AEE7038CB6DF